



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

NOTIZIARIO PER IMPRESE E NON SOLO

EDIZIONE DI
GIUGNO 2026

LEGGI I NOSTRI APPROFONDIMENTI

INFORMAZIONI UTILI – GIUGNO 2026



IN EVIDENZA

- Notizie in sintesi Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- Abilitazione per l'accesso alla dichiarazione precompilata Pag. 4
- Familiari a carico e oneri deducibili/detraibili Pag. 7
- Trasparenza delle erogazioni pubbliche Pag. 8
- Modifiche ai sistemi di amministrazione e di controllo Pag. 9



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- Riepilogo delle principali variazioni ai fini Ires Pag. 10
- Imposte anticipate e differite Pag. 11
- Rinvio dell'assemblea per l'approvazione del bilancio Pag. 12
- Verbale di rinvio dell'approvazione del bilancio Pag. 13
- Versamento acconto IMU 2026 Pag. 14
- Diritto annuale camera di commercio 2026 Pag. 15



NON SOLO IMPRESA

- Novità per la previdenza complementare Pag. 16



AGEVOLAZIONI

- Requisiti delle start-up innovative Pag. 17



SCADENZARIO

- Principali adempimenti mese di giugno 2026 Pag. 18


IN EVIDENZA
NOTIZIE IN SINTESI
**DEBITI ALTRUI
NON ESTINGUIBILI
CON CREDITI IN
COMPENSAZIONE**

- Una Faq dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che, se il committente o la stazione appaltante versano contributi assicurativi per conto del soggetto affidatario inadempiente, tramite F24, non possono utilizzare i crediti in compensazione.
- Chi effettua il versamento, di fatto, estingue un debito altrui e in tale ipotesi deve rispettare l'art. 1 D.Lgs. 124/2019, che vieta il pagamento tramite compensazione di crediti.

**LIMITI AD
ACCERTAMENTI
SU CONTI
DEL CONIUGE**

La Cassazione, con l'ordinanza 3.05.2026, n. 12368, ha stabilito l'illegittimità dell'accertamento fondato sulle indagini finanziarie su conti di terzi, se il Fisco non ha provato, anche in via presuntiva, la riconducibilità dei movimenti al contribuente.

**CONFERIMENTO DI
PARTECIPAZIONI SENZA
SOSTANZA ECONOMICA**

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo, con la sentenza n. 50/2026, ha affermato che vi è abuso del diritto quando il conferimento della partecipazione, effettuata da una persona fisica in regime di neutralità, non ha sostanza economica e non è supportata da ragioni extrafiscali apprezzabili.

**AZIONE DI
RESPONSABILITÀ NELLE
PROCEDURE
CONCORSUALI**

Con il D.Lgs. 47/2026, l'azione di responsabilità nelle procedure concorsuali dovrà essere proposta entro 2 anni dall'apertura della liquidazione giudiziale, a pena di decadenza.

**CREDITI R&S
NON SPETTANTI
PER
ESAURIMENTO RISORSE**

- La Cassazione, con l'ordinanza n. 13508/2026, afferma che il diniego alla fruizione del credito d'imposta per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili non ne determina l'inesistenza, ma la non spettanza. Conseguentemente, si riscontra l'inapplicabilità del termine decadenziale di 8 anni delle sanzioni più onerose.
- La Cassazione precisa, altresì, che le nuove definizioni di credito inesistente e non spettante, introdotte dal D.Lgs. 87/2024, hanno natura innovativa e, quindi, risultano irrilevanti per i fatti anteriori alla data della loro entrata in vigore, nonché per i giudizi pendenti, che restano disciplinati dal quadro normativo previgente.

**AIUTI COVID SU
FINANZIAMENTI
UTILIZZATI PER SCOPI
PERSONALI**

- La Cassazione, con la sentenza n. 17022/2026, accogliendo il ricorso di un commercialista, ha escluso il reato di malversazione ai danni dello Stato in caso di impiego dei fondi d'emergenza Covid a scopo personale lecito, a meno che non sia convenzionalmente previsto uno scopo legale del contratto di mutuo.
- Fermo l'obbligo del mutuatario di realizzare il fine concordato, oltre che di restituire il capitale erogato, maggiorato degli interessi, i finanziamenti per l'emergenza Covid erogati in favore dei professionisti, benché assistiti dalla garanzia del Fondo per le piccole e medie imprese, non sono connotati da uno scopo legale. Di conseguenza, se il professionista che ha subito danni dalla pandemia impiega i fondi ottenuti per scopi personali anche se non direttamente riferibili alla sua attività, non scatta a suo carico il reato di malversazione ai danni dello Stato.

**STALLO DECISIONALE
DELL'ORGANO
AMMINISTRATIVO**

- Con lo Studio n. 126-2025/I il Consiglio nazionale del Notariato ha fornito spunti operativi e giuridici, che potrebbero rientrare nelle clausole statutarie o parasociali delle società, per evitare lo stallo decisionale in seno all'organo amministrativo espressione di soci paritetici.
- Per superare l'impasse che rischia di paralizzare l'attività aziendale si può ricorrere a una clausola statutaria che attribuisca prevalenza al voto del presidente del CdA in caso di parità dei voti.

**SCONTI SULLE AUTO PER
INCENTIVAZIONE
COMMERCIALE**

Secondo la Cassazione (ordinanza n. 13084/2026), le note di credito a riduzione del prezzo emesse dalle case automobilistiche a favore dei concessionari in base alle vendite effettive di auto non possono essere ritenute mere anticipazioni finanziarie, che, come tali, sono escluse da Iva, ma costituiscono sconti sul prezzo di vendita finale delle autovetture che, pertanto, danno diritto alla detrazione dell'Iva.

**TFR AL FONDO
DI TESORERIA ENTRO IL
16.07**

L'Inps, con il messaggio n. 1511/2026, ricorda che i datori di lavoro con almeno 60 dipendenti medi al 31.12.2025 hanno tempo fino al 16.07.2026 per versare il Tfr relativo ai primi 6 mesi di quest'anno al Fondo di tesoreria Inps senza applicazione di somme aggiuntive, sanzioni o interessi.



NOTIZIE IN SINTESI (SEGUE)

**LETTERE
DI COMPLIANCE
PER AIUTI
DI STATO 2022**

- L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 143075/2026, ha disposto l'invio delle lettere di compliance per la correzione spontanea degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis non indicati correttamente nei modelli Redditi, Irap e 770, relativi al periodo d'imposta 2022, per i quali il tentativo di iscrizione nei registri degli aiuti di Stato dei vari settori non è andato a buon fine.
- Nel caso in cui l'anomalia sia imputabile a errori di compilazione dei campi "Codice attività Ateco", "Settore", "Codice Regione", "Codice Comune", "Dimensione impresa" e "Tipologia costi" del prospetto "Aiuti di Stato", il contribuente può regolarizzare la posizione tramite dichiarazione integrativa con i dati corretti e versando la sanzione di cui all'art. 8 D.Lgs. 471/1997, ossia da € 250 a € 2.000. Se l'anomalia dipende da altre cause, il contribuente può regolarizzare la posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l'aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi e ravvedendo la relativa sanzione.

**CONTROLLI
DEI COLLEGI SINDACALI SU
AIUTI DI ENTITÀ
SIGNIFICATIVA**

- Il D.P.C.M. 26.03.2026, n. 84 (c.d. Decreto Controlli), in Gazzetta Ufficiale 20.05.2026 e in vigore dalla data di pubblicazione, istituisce i controlli dei collegi sindacali sui contributi pubblici di entità significativa, ossia (art. 1) le somme a carico dello Stato, erogate da amministrazioni centrali, loro società controllate (ad esclusione delle quotate ai sensi del TU in materie di società a partecipazione pubblica, D.Lgs. 175/2016) o enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni centrali.
- Il decreto precisa che le regole si applicano ai contributi percepiti dal 1.01.2025, con possibilità per i beneficiari di rinunciare al contributo.

**ISCRIZIONE NEI REGISTRI
PER GLI ETS COMMERCIALI**

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 7741/2026, ha chiarito che gli enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono tenuti alla doppia iscrizione, ossia nel Registro unico nazionale del Terzo settore e nel Registro delle Imprese.

**STRUTTURE RICETTIVE
E DOCUMENTI D'IDENTITÀ
DEGLI ALLOGGIATI**

- Il Garante della privacy, con la nota di chiarimento del 29.04.2026, ha affermato che dopo la comunicazione dei dati degli alloggiati alle autorità di pubblica sicurezza, le strutture ricettive devono cancellare o distruggere immagini e copie dei documenti usati per la registrazione, anche digitali.
- L'unica cosa che le strutture ricettive devono conservare per 5 anni, così da provare di aver rispettato la legge, è la ricevuta di avvenuta comunicazione dei dati.


APPROFONDIMENTI
ABILITAZIONE PER L'ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Per accedere alla dichiarazione precompilata bisogna autenticarsi all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando una identità SPID, la Carta d'identità elettronica (CIE), una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure le credenziali Fisconline o Entratel. Una volta autenticati, si può scegliere di operare anche in qualità di "tutore", "amministratore di sostegno", "curatore speciale", "genitore", "erede" o "persona di fiducia", per accedere alla dichiarazione di un tutelato, di un minore, di una persona deceduta o di un altro soggetto che ci ha autorizzato a usare, nel suo interesse, i servizi online dell'Agenzia.

Già dallo scorso anno, il rappresentante legale (genitore, tutore, amministratore di sostegno) di un soggetto che deve presentare la dichiarazione in qualità di erede per conto della persona deceduta può usufruire del servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all'erede e procedere per conto suo all'invio della dichiarazione. Dal 2026, il servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all'erede è reso disponibile anche alla persona di fiducia dell'erede stesso, purché preventivamente abilitata secondo le modalità previste dal provvedimento 22.09.2023. Si illustrano le diverse modalità per richiedere l'abilitazione all'accesso.

ABILITAZIONE DEL GENITORE	Soggetti interessati	Genitore che deve presentare la dichiarazione dei redditi per il figlio minorenni.
	Modulo di riferimento	Allegato 2 al provvedimento Ag. Entrate 22.09.2023.
	Modalità di invio del modulo	<ul style="list-style-type: none"> Tramite il servizio online "Consegna documenti e istanze" nell'area riservata (firma digitale o copia per immagine con firma autografa, più copia del documento d'identità del minore). Via PEC a qualsiasi Direzione Provinciale (firma digitale; se cartaceo con firma autografa: copia per immagine più copia del documento d'identità del genitore). Tramite videochiamata: modulo cartaceo esibito a video più documento d'identità del minore; successiva firma digitale e invio via PEC/e-mail o scansione. Presentazione in ufficio territoriale (anche tramite delegato).
	Durata dell'abilitazione	<ul style="list-style-type: none"> Fino al 31.12 dell'anno indicato nell'istanza. Termine massimo: 31.12 del 2° anno successivo a quello dell'attivazione (es.: attivazione nel 2026 → massimo 31.12.2028). Se non è indicato alcun termine, scade il 31.12 dell'anno di attivazione.
	Rinnovo automatico	<ul style="list-style-type: none"> Il genitore che nell'anno precedente ha presentato la dichiarazione dei redditi per il figlio tramite il servizio "Dichiarazione precompilata" è automaticamente abilitato ad operare per conto del figlio anche per l'anno successivo, senza necessità di nuova istanza, purché il figlio sia ancora minorenne. Il rinnovo automatico vale solo per il genitore che ha usato il servizio precompilato e non per l'altro genitore. Non vale inoltre se la dichiarazione è stata presentata con altre modalità.
	Esito della valutazione	Comunicato entro 30 giorni dalla ricezione, con le stesse modalità previste per il tutore.
	Disattivazione dell'abilitazione	Richiedibile da chiunque vi abbia interesse, producendo la documentazione che comprova la revoca della responsabilità genitoriale (es.: provvedimento del giudice).
ABILITAZIONE DELLA PERSONA DI FIDUCIA	Chi è la persona di fiducia	<ul style="list-style-type: none"> Soggetto privato designato dal contribuente per accedere, nel suo interesse, ai servizi online dell'Agenzia delle entrate (tra cui la dichiarazione precompilata). Deve agire al di fuori dell'esercizio di qualsiasi attività professionale o imprenditoriale.
	Limiti alla designazione	<ul style="list-style-type: none"> Ogni contribuente può designare una sola persona di fiducia. Ogni soggetto può essere designato da non più di 3 contribuenti diversi. La disabilitazione può avvenire al massimo tre volte in un anno solare. Dopo 3 disabilitazioni, per quell'anno non è possibile essere ulteriormente abilitati.
	Durata dell'abilitazione	<ul style="list-style-type: none"> Fino al 31.12 dell'anno indicato dal contribuente nell'istanza. Termine massimo: 31.12 del 2° anno successivo a quello dell'attivazione (es.: abilitazione attivata nel 2026 → termine massimo 31.12.2028). Se non è indicato alcun termine, l'abilitazione scade il 31.12 dell'anno in cui è attivata.



ABILITAZIONE PER L'ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA (SEGUE)

ABILITAZIONE DELLA PERSONA DI FIDUCIA (segue)

Modalità di presentazione della richiesta

1. Tramite funzionalità web nell'area riservata del sito dell'Agenzia (sezione "Il tuo profilo"): esito in tempo reale.
2. Via PEC a qualunque Direzione Provinciale dell'Agenzia: modulo firmato digitalmente o copia per immagine con firma autografa, più copia del documento d'identità dell'interessato; esito entro 30 giorni.
3. Presentazione in ufficio territoriale: modulo originale firmato più documento d'identità in corso di validità.
4. Tramite videochiamata (sezione "Prenota un appuntamento"): modulo cartaceo esibito a video più documento d'identità; a conclusione, il modulo può essere firmato digitalmente e inviato via PEC/e-mail, o trasmesso come scansione.

Caso di impedimento del contribuente

- Se il contribuente è impossibilitato per patologie a recarsi in ufficio, la persona di fiducia può presentare la richiesta in ufficio allegando:
 - copia del documento d'identità del contribuente e della persona di fiducia;
 - attestazione dello stato di impedimento rilasciata dal medico di medicina generale (o dal medico della struttura sanitaria/residenziale, se il contribuente è ricoverato).
- Le informazioni nell'attestazione medica non possono eccedere quelle riportate nel fac-simile disponibile sul sito dell'Agenzia.

Responsabilità

La responsabilità di sottoscrizione, conservazione ed esibizione di dichiarazioni, istanze, comunicazioni e documenti resta sempre in capo al contribuente interessato, anche quando opera tramite la persona di fiducia.

Disabilitazione

- Richiedibile in qualsiasi momento con le stesse modalità dell'abilitazione.
- Può essere richiesta anche dal rappresentante legale del contribuente (allegando la documentazione attestante tale condizione).
- A tutela dell'interessato, può essere eseguita d'ufficio anche in caso di suo impedimento.

Contenuto della dichiarazione accessibile

- L'Agenzia mette a disposizione dell'erede, preventivamente abilitato, la dichiarazione della persona deceduta con:
 - dati reddituali;
 - oneri detraibili e deducibili già comunicati all'Agenzia da enti esterni (spese sanitarie, interessi su mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, ecc.);
 - altre informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria.

Modello utilizzabile (persona deceduta nel 2025 o entro il 30.09.2026)

- L'erede può utilizzare sia il modello Redditi PF sia il modello 730.
- **Condizione per il 730:** il *de cuius* nel 2025 aveva redditi di lavoro dipendente, pensione o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Persona deceduta dopo il 30.09.2026

Può essere utilizzato esclusivamente il modello Redditi PF.

Come richiedere l'abilitazione (via web)

1. Accedere all'area riservata con le proprie credenziali (SPID, CIE, CNS).
2. Selezionare "Autorizzazioni" nella voce di menu "Il tuo profilo" e premere "Erede".
3. Cliccare su "Visualizza e gestisci le tue richieste di autorizzazione".
4. Inserire il codice fiscale della persona deceduta e selezionare i campi obbligatori ("Dichiaro di aver preso visione" e "Firma").
5. Cliccare su "Invia": se l'esito è positivo, viene visualizzato il numero di protocollo assegnato alla richiesta.

Modalità alternative di abilitazione

- In alternativa alla procedura web:
 - via PEC a qualsiasi Direzione Provinciale: richiesta firmata digitalmente o copia per immagine con firma autografa, più copia del documento d'identità dell'erede;
 - presentazione personale in qualsiasi ufficio territoriale: esibire documentazione attestante la qualità di erede o dichiarazione sostitutiva.


ABILITAZIONE PER L'ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA (SEGUE)
ABILITAZIONE DEGLI EREDI (segue)

Abilitazione già ottenuta per l'anno precedente	Se l'erede è stato autorizzato nell'anno precedente ad accedere alla dichiarazione 730 precompilata, l'accesso è automaticamente autorizzato anche per l'anno corrente.
Pluralità di eredi	Se un erede già autorizzato ha inviato la dichiarazione o ha iniziato a modificarla, gli altri eredi autorizzati possono solo visualizzare e stampare la dichiarazione, ma non modificarla né inviarla.
Rappresentante legale dell'erede	Il tutore, l'amministratore di sostegno o il genitore di un soggetto che deve presentare la dichiarazione in qualità di erede può avvalersi del servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all'erede, a condizione di essere già abilitato all'area riservata dell'Agenzia secondo le modalità del provvedimento 22.09.2023.
Persona di fiducia dell'erede (novità 2026)	Dal 2026 il servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all'erede è reso disponibile anche alla persona di fiducia dell'erede, purché preventivamente abilitata secondo le modalità del provvedimento del 22.09.2023.

ABILITAZIONE DEL TUTORE, AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E CURATORE SPECIALE

Soggetti interessati	Tutore, amministratore di sostegno, curatore speciale nominati per la rappresentanza di persone legalmente incapaci.
Modulo di riferimento	Allegato 1 al provvedimento Ag. Entrate 22.09.2023.
Modalità di invio del modulo	<ul style="list-style-type: none"> Tramite il servizio online "Consegna documenti e istanze" nell'area riservata (firma digitale o copia per immagine con firma autografa). Via PEC a qualsiasi Direzione Provinciale (firma digitale; se cartaceo con firma autografa: copia per immagine più copia del documento d'identità del rappresentante). Via e-mail ordinaria, se la richiesta e la nomina giudiziaria sono documenti informatici firmati digitalmente. Tramite videochiamata ("Prenota un appuntamento"): modulo cartaceo esibito a video più documento d'identità del rappresentato; successiva firma digitale e invio via PEC/e-mail, o trasmissione della scansione. Presentazione in ufficio territoriale (anche tramite delegato).
Dichiarazione sostitutiva in luogo dell'atto di nomina	<ul style="list-style-type: none"> Se viene depositata la dichiarazione sostitutiva di certificazione anziché la copia dell'atto di nomina (ai sensi dell'art. 46, c. 1, lett. u D.P.R. 445/2000), l'abilitazione sarà attivata solo dopo la verifica della veridicità della dichiarazione presso le amministrazioni competenti. I tempi per il rilascio dell'abilitazione potrebbero essere più lunghi.
Durata dell'abilitazione	<ul style="list-style-type: none"> Fino al 31.12 dell'anno indicato nell'istanza. Termine massimo: 31.12 del 2° anno successivo a quello dell'attivazione (es.: attivazione nel 2026 → massimo 31.12.2028). Se non è indicato alcun termine, scade il 31.12 dell'anno di attivazione.
Rinnovo	Se presentata in ufficio (anche in videochiamata): con le modalità concordate (e-mail, sms, telefono).
Esito della valutazione	<ul style="list-style-type: none"> Comunicato entro 30 giorni dalla ricezione. Se non sono intervenute modifiche ai requisiti, la richiesta di rinnovo può essere inviata con una semplice e-mail, indicando gli estremi dell'istanza originaria (o allegando il provvedimento già depositato) e la copia del documento d'identità del rappresentante. Se la documentazione è stata presentata via servizio web o via PEC/e-mail: risposta all'indirizzo indicato o al mittente.
Revoca dell'abilitazione	Richiedibile con modalità analoghe a quelle dell'abilitazione da chiunque vi abbia interesse, producendo la documentazione che comprova la revoca (es.: provvedimento del giudice).



FAMILIARI A CARICO E ONERI DEDUCIBILI/DETRAIBILI

Nel prospetto dei familiari a carico della dichiarazione dei redditi devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2025 sono stati fiscalmente a carico del contribuente, al fine di fruire delle detrazioni dall'imposta per il coniuge, i figli o gli ascendenti a carico o delle altre agevolazioni previste per le persone indicate nel prospetto nonché per la deducibilità o detraibilità degli oneri sostenuti per gli stessi. Tuttavia, l'art. 12, c. 4-ter Tuir contiene una diversa definizione di familiare a carico, rispetto a quella prevista per le detrazioni per carichi di famiglia, per fruire delle detrazioni e delle deduzioni per oneri sostenuti nell'interesse dei familiari.

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO	Coniuge	<ul style="list-style-type: none"> La detrazione spetta per il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato. Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (art. 1, c. 20 L. 76/2016).
	Figli	<ul style="list-style-type: none"> Sono destinatari della detrazione per i figli a carico i contribuenti che abbiano: <ul style="list-style-type: none"> figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, figli adottivi, affiliati o affidati, e figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni; figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 L. 5.02.1992, n. 104.
	Ascendenti	<p>Spetta una detrazione, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente. È stato eliminato il riferimento a tutti i soggetti di cui all'art. 433 c.c.</p>
	Condizioni	<ul style="list-style-type: none"> Le detrazioni per familiari a carico spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo è elevato a € 4.000. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
	Esclusioni	<ul style="list-style-type: none"> Dal 2025 non possono fruire delle detrazioni per familiari fiscalmente a carico, anche se conviventi con il contribuente o ricevano dagli stessi assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria: <ul style="list-style-type: none"> il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle (anche unilaterali).
ONERI DEDUCIBILI O DETRAIBILI SOSTENUTI PER FAMILIARI A CARICO	<ul style="list-style-type: none"> Quando le disposizioni fiscali fanno riferimento ai familiari a carico, si considerano, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia: <ul style="list-style-type: none"> il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto; le altre persone elencate nell'art. 433 c.c. che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Se la disposizione fiscale fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i medesimi soggetti conviventi che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati (€ 4.000 per figli di età non superiore a 24 anni, o € 2.840,51 nei casi di altri familiari). 	
	Altre persone ex art. 433 c.c.	<ul style="list-style-type: none"> Discendenti dei figli (nipoti). Genitori e ascendenti prossimi (nonni). Generi e nuore. Suocero e suocera. Fratelli e sorelle germani o unilaterali.


TRASPARENZA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE

Il beneficiario di sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati da una pubblica Amministrazione per importi pari o superiori a € 10.000 è tenuto a pubblicare **nella nota integrativa del bilancio** specifiche informazioni relative ai benefici. L'inosservanza dell'obbligo comporta non solo l'applicazione di sanzioni, ma anche la restituzione del beneficio. I soggetti non tenuti a redigere la nota integrativa assolvono l'adempimento pubblicando le informazioni relative agli atti ricevuti sul proprio sito Internet entro il 30.06.

Il D.L. 73/2022 ha precisato che, fermo restando il termine del 30.06 di ogni anno previsto ai fini dell'adempimento, per gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio, il termine entro cui provvedere è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo.

L'art. 22, c. 4 D.Lgs. 184/2025 ha confermato tali obblighi con lo scopo di inserire le norme vigenti in un approccio di sistema.

AMBITO APPLICATIVO	Ambito soggettivo	Soggetti che esercitano le attività commerciali di cui all'art. 2195 c.c. (imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese).
	Obbligo	<p>Pubblicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2 D.Lgs. 165/2001 e dai soggetti di cui all'art. 2-bis D.Lgs. 33/2013 (che includono, tra l'altro, le società a controllo pubblico non quotate).</p> <p>I soggetti che redigono il bilancio abbreviato ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa, assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, alternativamente entro il 30.06 di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, ovvero nella Nota integrativa.</p>
CONTRIBUTI	Tipologia	<p>La disciplina di trasparenza si concentra sui rapporti bilaterali, in cui un soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a una specifica impresa.</p> <p>Il beneficio economico ricevuto è oggetto dell'obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito) e deve essere di importo complessivo pari o superiore a € 10.000.</p>
	Esclusioni	<p>Sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che sono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni).</p> <p>Gli obblighi di trasparenza non si applicano alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.</p>
	Criterio di cassa	<p>La disposizione, utilizzando l'espressione "effettivamente erogate", indica che la rendicontazione dovrà essere effettuata secondo il criterio per cassa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Per le eventuali erogazioni non in denaro, il criterio per cassa è inteso in senso sostanzialistico, riferendo il vantaggio economico all'esercizio in cui lo stesso è ricevuto. Per tale motivo, il vantaggio economico di natura non monetaria, ai fini di assolvimento del disposto della norma, è di competenza del periodo in cui lo stesso è fruito.



MODIFICHE AI SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

Il D.Lgs. 27.03.2026, n. 47 (pubblicato in G.U. 14.04.2026, n. 86) attuativo della delega contenuta nell'art. 19 L. 5.03.2024, n. 21 realizza una riforma organica del TUF e di ampie parti della disciplina codicistica delle società di capitali, con una struttura in 17 articoli che coprono sia i mercati dei capitali sia la governance societaria. Il decreto modifica il Testo Unico della Finanza (TUF) e il Codice Civile (art. 9) per modernizzare la governance delle società, rafforzare la competitività dei mercati, e semplificare la disciplina delle PMI quotate, con novità su assemblee e OPA.

ENTRATA IN VIGORE

Il D.Lgs. 27.03.2026, n. 47, è in vigore dal **29.04.2026**.

STRUTTURA DEL DECRETO

- Il decreto si compone di 17 articoli, suddivisibili in:
 - interventi sul TUF (artt. 1-7);
 - interventi "di sistema" e abrogazioni in materia di mercati finanziari (art. 8 e norme transitorie);
 - riforma del codice civile in tema di società di capitali e di organi sociali (art. 9, con ulteriori disposizioni di chiusura e transitorie negli articoli finali).

- Artt. 1-7: riforma del TUF (Testo Unico della Finanza) nelle sue varie Parti (I V).
- Art. 8: abrogazione di disposizioni del D.L. 201/2011 sulle partecipazioni personali incrociate nei mercati finanziari.
- Art. 9: ampia revisione della disciplina codicistica delle società di capitali, con particolare riguardo ai sistemi di amministrazione e controllo e ai doveri/responsabilità degli organi sociali.
- Articoli successivi: norme transitorie e attuative, incluse le previsioni sui tempi e modi di adeguamento e sui poteri regolamentari della Consob.

Il decreto concentra le novità codicistiche su 3 assi: maggiore autonomia nella scelta del sistema di amministrazione e controllo, riordino del ruolo degli organi (amministratori, organi di controllo, assemblea) e aggiornamento dei doveri/ responsabilità alla luce di rischi nuovi, inclusi quelli legati ai sistemi di intelligenza artificiale.

- L'art. 9 del decreto in commento riorganizza in modo sistematico la disciplina dell'amministrazione e controllo delle società per azioni, prevedendo una disciplina autonoma ed esaustiva dei 3 sistemi alternativi (tradizionale, dualistico, monistico) e attribuendo loro pari rilevanza.
- La scelta del sistema di governance è rimessa allo statuto; il cambio di modello ha effetto dalla riunione dell'organo competente convocato per l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, secondo il nuovo testo dell'art. 2380 c.c.

Sono riviste le norme su presidente e deleghe (nuovi artt. 2381, 2380-bis, 2381-bis c.c.), rafforzando il ruolo organizzativo degli amministratori, limitando la delegabilità delle decisioni su strumenti di regolazione della crisi e precisando il dovere di agire in modo informato (art. 2381-ter), con un livello di diligenza parametrato anche alle specifiche competenze dei consiglieri.

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Modifiche agli artt. 2380, 2381, 2380-bis, 2381-bis, 2381-ter, 2391, 2396-bis c.c.

Il nuovo art. 2380-bis, c. 3 c.c. precisa espressamente che, quando l'amministrazione è affidata a più persone, essa è esercitata collegialmente. Agli amministratori viene riservata in via esclusiva non solo la gestione ma anche l'organizzazione dell'impresa, comprensiva dell'istituzione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili: viene meno il rinvio all'art. 2086 c.c., ma l'obbligo di adeguatezza degli assetti permane per via sistematica.

- Tra le materie non delegabili (art. 2381-bis, c. 3 c.c.) rientrano ora espressamente le decisioni di accesso agli strumenti di regolazione della crisi (incluse la determinazione del contenuto della proposta e le condizioni del piano): in presenza di organo pluripersonale, la decisione deve essere assunta collegialmente.
- Rimane viceversa delegabile la mera attuazione della decisione già assunta.

L'art. 2391 c.c. è riscritto per estendere la disciplina dei conflitti di interesse a tutti i modelli di amministrazione e controllo e per consentire allo statuto o al regolamento consiliare di fissare ulteriori condizioni e limiti alla partecipazione del consigliere interessato.

- I divieti in tema di concorrenza, cariche in società concorrenti e uso di informazioni o opportunità d'affari sono estesi ai direttori generali, che rispondono dei danni in caso di violazione (nuovo art. 2396-bis c.c.).
- Il divieto di concorrenza (art. 2390 c.c.) è ampliato con l'aggiunta delle cariche di dirigente con responsabilità strategiche in società concorrenti. L'autorizzazione assembleare deve essere ora specifica: non è più sufficiente un'autorizzazione generica preventiva nell'atto costitutivo o nello statuto. Per i direttori generali, l'autorizzazione è rilasciata dall'organo amministrativo (non dall'assemblea).


AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ
RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI AI FINI IRES

Il reddito d'impresa, nel regime di contabilità ordinaria, è determinato apportando all'utile o alla perdita, risultante dal conto economico, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni previste dal capo II del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir).

Tavola
Esempi

Componenti economici	Riprese fiscali	Variazioni	
		In aumento	In diminuzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Adeguamento Isa	Sì	NO
Plusvalenze⁽¹⁾	Plusvalenze da rateizzare, realizzate nel corso dell'esercizio.	NO	Sì
	Quota da imputare all'esercizio (massimo 5 esercizi).	Sì	NO
Contributi in conto capitale⁽²⁾	Contributi concessi non incassati	NO	Sì
	Contributi incassati se contabilizzati (es.: precedenti)	Sì	NO
Spese di manutenzione su beni propri	Spese dell'esercizio eccedenti il 5% dei beni materiali ammortizzabili.	Sì	NO
	Quota di 1/5 dell'eccedenza di periodi precedenti, da imputare all'esercizio.	NO	Sì
Compensi amministratori	Compensi dell'esercizio non corrisposti.	Sì	NO
	Compensi di periodi precedenti corrisposti nell'esercizio.	NO	Sì
Svalutazione crediti	Accantonamenti eccedenti la quota deducibile.	Sì	NO
Perdite su crediti	Assenza di elementi certi/precisi	Sì	NO
Spese di rappresentanza⁽³⁾	Quota eccedente i limiti di congruità.	Sì (100% spese)	Sì (75% spese nel limite del plafond)
Spese di ospitalità	25% delle spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione.	Sì (100% spese)	Sì (75% spese)
Contributi ad associazioni sindacali e di categoria	Contributi dell'esercizio non corrisposti.	Sì	NO
	Contributi di periodi precedenti corrisposti nell'esercizio.	NO	Sì
Deducibilità Irap	Deduzione forfetaria 10% per interessi.	NO	Sì
	Deduzione 100% dell'Irap relativa al costo del lavoro in deducibile ai fini Irap.		
Interessi passivi	Quota eccedente interessi attivi, oltre il limite del 30% del Rol.	Sì	NO
Spese autoveature	Ammontare in deducibile ex art. 164 Tuir.	Sì	NO
Spese telefoniche	20% spese telefonia fissa e mobile.	Sì	NO

Note

- ⁽¹⁾ Dal 2026 le plusvalenze patrimoniali concorrono integralmente a formare il reddito imponibile.
⁽²⁾ Dal 2024 concorrono a formare il reddito esclusivamente nell'esercizio in cui sono incassati.
⁽³⁾ Dal 2025 solo con pagamenti tracciati.



IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE

Le imposte devono essere contabilizzate nello stesso esercizio in cui sono stati rilevati i costi e i ricavi cui tali imposte si riferiscono, indipendentemente dalla data di pagamento delle medesime. Occorre, infatti, rispettare i principi di competenza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato di esercizio. Gli adeguamenti (variazioni in aumento o in diminuzione) del fondo imposte differite (voce B2 del passivo) e dell'attività per imposte anticipate (voce C115-ter dell'attivo) sono rilevati nel conto economico, voce 20 "Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate". Si ricorda che, per effetto del D.Lgs. 192/2024, sono state ridotte le divergenze tra trattamento civilistico e fiscale che danno origine a differenze temporanee con conseguente rilevamento della fiscalità differita. In particolare, è stato eliminato il doppio binario per le poste in valuta e per la valutazione delle opere ultrannuali.

Tavola

Esempio di differenze

Risultato lordo prima delle imposte				Imposte sul risultato civilistico lordo	(+)	
Differenze permanenti	IN AUMENTO	Descrizione	Esempi	Conseguenze	Maggiori imposte di competenza anche civilistica	(+)
		IN DIMINUIZIONE	Ricavi Definitivamente non imponibili	<ul style="list-style-type: none"> Quota plusvalenze su beni uso promiscuo. Redditi esenti totalmente. Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. Redditi immobili civili (determinato catastalmente). Plusvalenze da partecipazioni esenti (quota non tassabile). Dividendi distribuiti da società di capitali (quota non tassata). Opzione per trasparenza o per consolidato. 	Minore imponibile a titolo definitivo	Minori imposte di competenza anche civilistica
Differenze temporanee	IN AUMENTO	Ricavi a tassazione anticipata	<ul style="list-style-type: none"> Rimanenze contabilizzate in misura inferiore a quanto previsto dal Tuir. Acconti sui dividendi. 	Imponibile anticipato	Imposte anticipate	(+)
		Accantonamenti eccedenti la quota deducibile	<ul style="list-style-type: none"> Rischi su crediti e interessi di mora. Lavori ciclici di manutenzione e ripristino beni gratuitamente devolvibili. Operazioni e concorsi a premio. Altri accantonamenti non previsti da norme tributarie. 			
		Costi a deduzione differita	<ul style="list-style-type: none"> Spese di manutenzione eccedenti il 5%. Perdite su crediti deducibili fiscalmente in esercizi successivi. Interessi passivi indeducibili per effetto del superamento del limite del 30% del Rol (se possibile il recupero). Compensi agli amministratori deliberati ma non corrisposti nell'esercizio. Contributi in conto capitale tassati per cassa. Imposte o contributi ad associazioni sindacali o di categoria deducibili per cassa, pagati nel successivo esercizio. Ammortamenti fiscali di beni immateriali inferiori alla quota prevista dal Codice Civile ex art. 103 Tuir. Canoni leasing imputati a costo in misura superiore ai limiti fiscalmente ammessi. 			
		Costi a deduzione facoltativamente differita	Spese di sviluppo dedotte in più esercizi.			
	Perdite riportabili	Riporto a nuovo di perdite fiscali.	Benefici fiscali teorici			
IN DIMINUIZIONE	Costi a deducibilità anticipata	<ul style="list-style-type: none"> Rilevazione per cassa di costi non di competenza [es.: contributi ad associazioni di categoria, ex art. 99, c. 3 Tuir]. Spese relative a più esercizi (art. 108 Tuir). 	Imponibile differito (reddito fiscale inferiore al reddito civilistico)	Imposte Differite		
	Ricavi a tassazione differita	<ul style="list-style-type: none"> Quote di plusvalenze rateizzate (fino al 31.12.2025). Dividendi rilevati per competenza ma imponibili (al 5%) nel successivo esercizio di percezione (in base al principio di cassa). Contributi in conto esercizio nei casi indicati dalla legge. Rivalutazione di partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto. 				
Reddito fiscale	Risultante da Modello Redditi - Società di capitali.			Imponibile complessivo	Imposte dovute per l'esercizio	(=)



RINVIO DELL'ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**. L'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore non superiore, in ogni caso, a **180 giorni**, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, **ovvero** quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Secondo gli orientamenti espressi dal **Notariato del Triveneto**, la **previsione statutaria del maggior termine per la convocazione dell'assemblea avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio ex art. 2364, ultimo comma del codice civile può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società che la giustificano, potendo limitarsi a fare un riferimento generico a tali esigenze che dovranno, però, sussistere in concreto nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà**. Gli amministratori, infatti, devono dare conto delle ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 Codice Civile

CLAUSOLA DELLO STATUTO¹

- Nello statuto deve essere prevista la **clausola** che stabilisce, quando particolari **esigenze** lo richiedono, la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio entro il termine massimo di **180 giorni**, anziché entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- La clausola statutaria può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze **relative alla struttura e all'oggetto della società** che la giustificano, potendo limitarsi a fare un **riferimento generico a tali esigenze** che dovranno, però, **sussistere in concreto** nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà.

Il differimento è sempre riconosciuto in presenza di obbligo di consolidamento del bilancio.

DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione deve riconoscere le particolari esigenze, che richiedono il differimento nell'approvazione del bilancio, con una **formale delibera** che preceda la scadenza dei 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La particolarità dell'oggetto sociale o della struttura sociale potrà comunque dare luogo al rinvio del termine di approvazione del bilancio per più esercizi consecutivi, costituendo un caso di rinvio "ricorrente", ogni qualvolta gli amministratori dovessero riscontrare il permanere delle condizioni particolari che rendono necessario tale rinvio.

Tali situazioni necessiteranno di una **verifica annuale, da parte dell'organo amministrativo**, circa il permanere delle condizioni che legittimano il maggior termine di approvazione.

In tutti i casi suddetti sarà possibile rinviare l'approvazione, giustificando la proroga con il permanere della situazione di oggettiva difficoltà.

RELAZIONE SULLA GESTIONE

o nota integrativa

- Gli amministratori segnalano, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione (art. 2364, c. 2, ultimo periodo c.c.).
- **Se la società redige il bilancio in forma abbreviata**, le indicazioni riguardanti i motivi del rinvio non potendo essere inserite nella relazione sulla gestione, **dovranno essere illustrate nella nota integrativa**.

Qualora gli amministratori omettano le indicazioni previste dalla legge e non motivino nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa il rinvio, non sarà inficiata la delibera di approvazione del bilancio, ma l'omissione comporta la **responsabilità degli amministratori** (art. 2392 c.c.) ovvero la loro revoca nel caso in cui il ritardo abbia provocato un danno per la società (art. 2383 c.c.).

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Il differimento a 180 giorni sarà menzionato nel **verbale dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio**.

Nota¹

Le modifiche normative di carattere fiscale non rilevano quali esigenze per il differimento. In questo senso, per esempio, la rivalutazione dei beni non appare legata né alla struttura né all'oggetto della società. Costituisce una deroga solo la modifica normativa che impatta in modo sostanziale sulla determinazione delle imposte quando l'organizzazione amministrativa non è idonea a fare fronte alle nuove esigenze.



VERBALE DI RINVIO DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**. L'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore **non superiore**, in ogni caso, a **180 giorni**, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Secondo gli orientamenti espressi dal Notariato del Triveneto, la **previsione statutaria** del maggior termine per la convocazione dell'assemblea avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio ex art. 2364, ultimo comma del codice civile **può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze** relative alla struttura e all'oggetto della società che la giustificano, potendo limitarsi a fare un riferimento generico a tali esigenze che dovranno, però, sussistere in concreto nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà. Gli amministratori, infatti, devono dare conto delle ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 c.c.

Tavola n. 1
Verbale di deliberazione del Consiglio di amministrazione

L'anno2026..... il giorno20..... del mese dimarzo....., alle ore16:00....., si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società ".....Alfa S.r.l.....", presso la sede sociale inMantova....., ViaGoito....., n.11....., per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. **utilizzo del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea ordinaria annuale per l'approvazione del bilancio chiuso al ..31.12.2025, dovuto all'esistenza di particolari esigenze, ai sensi dell'art.13... dello statuto sociale;**
2. **varie ed eventuali.**

Sono presenti i Signori:

- Rossi Mario, Bianchi Antonio, Verdi Luigi..... (Consiglieri);
- Neri Piero, Marrone Marco, Viola Stefano..... (Sindaci effettivi).

A norma di statuto assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di amministrazione il Sig. Rossi Mario, il quale, accertata la presenza di tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, dichiara la seduta validamente costituita.

I presenti invitano a fungere da segretario della seduta il Sig.Bianchi Antonio....., che accetta.

1. **Utilizzo del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea ordinaria annuale per l'approvazione del bilancio, dovuto all'esistenza di particolari esigenze, ai sensi dell'art. ...13.. dello statuto sociale.**

Il Presidente propone ai presenti l'esigenza di ricorrere alla possibilità, concessa dall'art. 13 dello statuto sociale, di fruire del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio, in presenza di particolari esigenze connesse alla struttura e all'oggetto della società; in particolare, il Presidente fa presente che nel 2025 è stato completato il progetto di ristrutturazione della rete informatica aziendale e di centralizzazione dei dati. La complessità della struttura amministrativa della società, che si articola su ben 5 distinte unità produttive, richiede, quindi, la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio nel maggiore termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, al fine di consentire le necessarie verifiche sui dati delle singole unità produttive.

Dopo un'ampia discussione e sulla base delle motivazioni esposte dal Presidente, il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 13 dello statuto sociale, approva all'unanimità la decisione di avvalersi del maggior termine concesso dallo statuto per la presentazione dei dati di bilancio relativi all'esercizio2025..... e delibera che la relativa assemblea sia convocata entro il ..29 giugno.. del corrente anno.

- omissis -

Tavola n. 2
Termini di approvazione del bilancio

Società	Condizioni	Approvazione bilancio	Deposito bilancio
Non redige il bilancio consolidato	Non esistono particolari esigenze legate a struttura e oggetto.	Entro il 30.04 (possibile seconda convocazione entro 30 giorni).	Entro 30 giorni dalla data di effettiva approvazione.
	Esistono particolari esigenze legate a struttura e oggetto.	Entro il mese di maggio. Entro il 29.06 ¹ (possibile seconda convocazione entro 30 giorni).	
Redige il bilancio consolidato	In ogni caso.	Entro il mese di maggio. Entro il 29.06 ¹ (possibile seconda convocazione entro 30 giorni).	

Nota¹

Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento deve comunque essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.



VERSAMENTO ACCONTO IMU 2026

Si riassumono gli elementi di base per il calcolo generale dell'Imu, ricordando che la L. 160/2019 ha abrogato dal 2020 l'imposta unica comunale (IUC), ridefinendo il quadro normativo in tema di Imu.

VERSAMENTO¹

L'Imu è versata in 2 rate.

Acconto

Entro il
16.06.2026

L'imposta è calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente².

Saldo

Entro il
16.12.2026

- Si utilizzano le aliquote e le detrazioni dell'anno in corso, qualora pubblicate sul sito <http://www.finanze.it> entro il 28.10; in mancanza, si assumono le aliquote e le detrazioni dell'anno precedente.
- Il saldo è pari all'imposta dovuta per l'anno in corso meno l'acconto versato.

- È prevista la possibilità di versare in un'unica soluzione, il 16.06, applicando le aliquote e le detrazioni dell'anno in corso (il versamento non può, tuttavia, considerarsi definitivo, in quanto il Comune può deliberare variazioni Imu per l'anno in corso fino a ottobre).
- Il versamento è effettuato utilizzando esclusivamente le seguenti modalità alternative:
 - modello F24;
 - bollettino di conto corrente postale;
 - piattaforma di cui all'art. 5 D.Lgs. 82/2005 (piattaforma PagoPA) e le altre modalità ivi previste.

Note

- 1) Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.
- 2) Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote Imu per il 2026 il contribuente potrà (facoltà) fare riferimento alle delibere relative al 2026 anche per il pagamento della 1ª rata 2026.

Esempio

Calcolo acconto Imu per abitazione a disposizione (per anno intero)

Dati	Abitazione tenuta a disposizione posseduta al 100% per l'intero anno da un solo proprietario.	<ul style="list-style-type: none"> • Rendita catastale dell'abitazione = € 750,00 • Rendita catastale rivalutata del 5% = € 787,50 • Moltiplicatore = 160 • Aliquota 2025 pari all'aliquota di base = 0,86%
Calcoli	Base imponibile: € 787,50 x 160 (coefficiente)	€ 126.000,00 x
	Aliquota 2025	0,86% x
	Percentuale di possesso	100/100 x
	Mesi di possesso	12/12 =
IMU annua		€ 1.083,60
Acconto (entro il 16.06.2026)	Imu dovuta in acconto (€ 1.083,60 x 50%) = € 54,80 (arrotondato)	€ 542,00

Compilazione del modello F24

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI				IDENTIFICATIVO OPERAZIONE								
codice ente/ codice comune	Rovv.	immob. variati	Acc.	Saldo	numero irrimediabili	codice tributo	rateazioni/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati		
D 9 6 9			x	1		3918		2026	542,00			
- omissis -												
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)												
DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE				Pagamento effettuato con assegno				<input type="checkbox"/> bancario/postale	
			AZIENDA				n.ro				<input type="checkbox"/> circolare/vaglia postale	
			CAB/SPORTELLO				tratto / emesso su				cod. ABI CAB	
giorno	me	anno										
1 6	0 6	2 0 2 6										

Esempio

Compilazione bollettino postale

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento		BancaPosta	
€ sul C/C n. 1008857615	di Euro 542,00	IMPORTO IN LETTERE cinquecentoquarantadue/00	
INTESTATO A: PAGAMENTO IMU		Codice Catastale (I) D 9 6 9	
R S S M R A 6 9 C 2 3 F 2 0 5 P Mario Rossi		Nome e Cognome/Regione Sociale	
230369 M Milano		Prov. Nasc. MI	
X 1		26	
542,00		542,00	

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito		BancaPosta	
€ sul C/C n. 1008857615	di Euro 542,00	IMPORTO IN LETTERE cinquecentoquarantadue/00	
INTESTATO A: PAGAMENTO IMU		Codice Catastale (I) D 9 6 9	
R S S M R A 6 9 C 2 3 F 2 0 5 P Mario Rossi		Nome e Cognome/Regione Sociale	
230369 M Milano		Prov. Nasc. MI	
X 1		26	
542,00		542,00	

001008857615 < 451 >



DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO 2026

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha formalizzato gli importi del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel REA a decorrere dal 1.01.2026, che rimangono invariate rispetto al 2025. Con D.M. Imprese 17.03.2026 è stato autorizzato l'incremento della misura del diritto annuale del 20% per gli anni 2026, 2027 e 2028.

DIRITTO DOVUTO IN MISURA PERCENTUALE	<ul style="list-style-type: none"> Società di persone Società di capitali Cooperative Consorzi 	Imprese già iscritte				Imprese di nuova iscrizione							
		Fasce di fatturato ai fini Irap dell'esercizio precedente											
		Da €	a €	Misure fisse e aliquote - da ridurre del 50%									
		0,00	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)	(+)	€ 100,00 (U.L. € 20,00)							
	1	100.000,01	250.000,00	0,015%	(+)								
	2	250.000,01	500.000,00	0,013%	(+)								
	3	500.000,01	1.000.000,00	0,010%	(+)								
	4	1.000.000,01	10.000.000,00	0,009%	(+)								
	5	10.000.000,01	35.000.000,00	0,005%	(+)								
	6	35.000.000,01	50.000.000,00	0,003%	(+)								
	7	50.000.000,01	-	0,001% (massimo € 40.000,00)	(+)								
	<p>Importo totale: somma degli importi dovuti per ciascun scaglione, calcolato applicando la misura fissa e le aliquote per gli scaglioni di fatturato successivi, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo dell'impresa, mantenendo nella sequenza di calcolo 5 cifre decimali.</p> <p>Gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati.</p> <p>La misura prevista per la prima fascia di fatturato, da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale di € 200,00, è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%; per le imprese con fatturato fino a € 100.000,00, l'importo del diritto annuale da versare è pari a € 100,00 (U.L. € 20,00).</p> <p>Anche l'importo massimo da versare, pari a € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l'importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.</p>												
SOGGETTI CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #d9d9d9;">SOCIETÀ SEMPLICE NON AGRICOLA.</td> <td style="text-align: right;">€ 100,00 (U.L. € 20,00)</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9d9d9;">SOCIETÀ TRA AVVOCATI.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9d9d9;">SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA¹.</td> <td style="text-align: right;">€ 50,00 (U.L. € 10,00)</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9d9d9;">SOGGETTI ISCRITTI AL REA.</td> <td style="text-align: right;">€ 15,00</td> </tr> </table>					SOCIETÀ SEMPLICE NON AGRICOLA.	€ 100,00 (U.L. € 20,00)	SOCIETÀ TRA AVVOCATI.		SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA ¹ .	€ 50,00 (U.L. € 10,00)	SOGGETTI ISCRITTI AL REA.	€ 15,00
SOCIETÀ SEMPLICE NON AGRICOLA.	€ 100,00 (U.L. € 20,00)												
SOCIETÀ TRA AVVOCATI.													
SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA ¹ .	€ 50,00 (U.L. € 10,00)												
SOGGETTI ISCRITTI AL REA.	€ 15,00												
DIRITTO DOVUTO IN MISURA FISSA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #d9d9d9;">IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA.</td> <td style="text-align: right;">€ 100,00 (U.L. € 20,00)</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9d9d9;">IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE /ANNOTATE NELLA SEZIONE SPECIALE.</td> <td style="text-align: right;">€ 44,00 (U.L. € 8,80)²</td> </tr> </table>					IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA.	€ 100,00 (U.L. € 20,00)	IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE /ANNOTATE NELLA SEZIONE SPECIALE.	€ 44,00 (U.L. € 8,80) ²				
IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA.	€ 100,00 (U.L. € 20,00)												
IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE /ANNOTATE NELLA SEZIONE SPECIALE.	€ 44,00 (U.L. € 8,80) ²												
UNITÀ LOCALI	<p>Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20%, di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di € 200,00 (cui applicare la riduzione), con arrotondamento all'unità di euro.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="background-color: #d9d9d9;">Unità locali, situate in Italia, delle imprese con sede principale all'estero.</td> <td style="text-align: right;">€ 55,00</td> </tr> </table>					Unità locali, situate in Italia, delle imprese con sede principale all'estero.	€ 55,00						
Unità locali, situate in Italia, delle imprese con sede principale all'estero.	€ 55,00												
SEDI SECONDARIE	PER LE SEDI SECONDARIE DI IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO OCCORRE VERSARE, PER CIASCUNA DI ESSE, ALLA CAMERA DI COMMERCIO NEL CUI TERRITORIO SONO UBICATE TALI SEDI, UN DIRITTO ANNUALE PARI A € 55,00.												
Note	<ol style="list-style-type: none"> 1. Devono essere considerate "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese relative alle "imprese agricole/imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola". 2. Gli importi da versare devono essere arrotondati all'unità di euro, applicando un unico arrotondamento finale. 												


NON SOLO IMPRESA
NOVITÀ PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La legge di Bilancio 2026 (art. 1, cc. 204 e 205 L. 199/2025) riforma, dal 1.07.2026, i meccanismi di adesione alla previdenza complementare mediante Tfr attraverso la modifica della normativa di riferimento, ossia il D. Lgs. 252/2005, art. 8. In particolare, si passa da un regime di silenzio assenso, dove la mancata scelta relativa al Tfr - mantenerlo come tale o destinarlo al finanziamento della previdenza complementare - entro 6 mesi dalla prima assunzione comportava (e comporta, fino al 30.06.2026) l'adesione alla previdenza complementare, all'automaticità dell'adesione alla previdenza complementare, salvo esplicita rinuncia all'adesione da parte del lavoratore, e conseguente mantenimento come Tfr, entro 60 giorni dalla data di prima assunzione.

Come anticipato, le novità si applicano a decorrere dal 1.07.2026 ed entro la medesima data la COVIP dovrà adeguare le proprie istruzioni, con particolare attenzione su passaggi di non semplice lettura.

In parallelo, si è provveduto ad aggiornare il limite di deducibilità dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, pari a € 5.300 a decorrere dal periodo d'imposta 2026.

Infine, sono state operate alcune rilevanti modifiche in materia di prestazioni, volte a una maggiore flessibilità sulla base delle esigenze dei lavoratori aderenti ai fondi di previdenza complementare.

AUTOMATICITÀ DI ADESIONE

I lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione aderiscono automaticamente alla previdenza complementare.

Sono esclusi i lavoratori domestici.

FONDO DI PREVIDENZA IN CASO DI ADESIONE AUTOMATICA

L'adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali.

In caso di presenza di più forme pensionistiche, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale.

RINUNCIA ALL'ADESIONE AUTOMATICA

Entro 60 giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all'adesione automatica e conferire l'intero importo del Tfr maturando a un'altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta ovvero mantenere il Tfr secondo il regime di cui all'art. 2120 c.c..

- Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il Tfr maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta.
- Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia.



AGEVOLAZIONI

REQUISITI DELLE START-UP INNOVATIVE

La L. 193/2024 ha apportato modifiche ai requisiti per assumere la qualifica di start up innovativa, escludendo le grandi imprese. Le nuove start up dovranno pertanto essere Pmi o microimprese, in vigore dal 18.12.2024. Per quanto riguarda la durata dello status di start-up innovativa sono introdotte le condizioni ai fini del mantenimento dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese alla fine del 3° anno per la sua permanenza fino a 5 anni dalla data di iscrizione. Per le imprese che perderanno la qualifica di start-up innovativa decorsi 3 anni per mancanza di almeno uno dei nuovi requisiti, sarà possibile iscriversi nel registro delle Pmi innovative. È inoltre previsto che il termine di 5 anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese possa essere esteso per ulteriori periodi di 2 anni, fino a un massimo di 4 anni complessivi per il passaggio alla fase di "scale-up", qualora intervenga almeno uno di ulteriori requisiti. Con circolare n. 72022/2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito indicazioni sull'iscrizione e sul mantenimento dello status di start up alla luce delle modifiche citate.

NATURA	<ul style="list-style-type: none"> • Società di capitali, di diritto italiano, costituita anche in forma cooperativa (ovvero <i>Societas Europaea</i>). • È una microimpresa o una piccola o media impresa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.
RESIDENZA	<ul style="list-style-type: none"> • In Italia (con sede principale dei propri affari e interessi in Italia). • In Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia.
OGGETTO ESCLUSIVO O PREVALENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico. • Non può svolgere attività prevalente di agenzia e di consulenza⁽³⁾.
ATTIVITÀ PRECEDENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Costituzione da non più di 60 mesi. • Non è costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda⁽¹⁾.
QUOTE O AZIONI	<p>Non quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.</p>
VALORE PRODUZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Non è superiore a € 5.000.000. • Dal 2° anno di attività della start-up innovativa.
UTILI	<p>Non distribuisce e non ha distribuito utili per la durata del regime agevolativo.</p>
ULTERIORI REQUISITI (ALMENO UNO)	<p>Spese in ricerca e sviluppo</p> <p>Sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa (escluse le spese per beni immobili).</p>
	<p>Dipendenti o collaboratori⁽²⁾</p> <p>Impiega come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero ovvero, in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale.</p>
	<p>Brevetti</p> <p>Titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, ovvero titolare dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.</p>

Note	(1) L'operazione di trasformazione non ostacola il riconoscimento del regime, che è applicabile, per esempio, a una Srl unipersonale costituita per effetto della cessione di un'azienda individuale (Circ. Ag. Entrate n. 16/E/2014).
	(2) Nel rapporto rientrano anche gli amministratori soci aventi un impiego retribuito nella società "a qualunque titolo" e gli stagisti retribuiti.
	(3) Per "consulenza" bisogna intendere una prestazione lavorativa professionale da parte di un'impresa che, avendo accertata esperienza e pratica in una materia, consiglia e assiste il proprio cliente nello svolgimento di atti, fornisce informazioni e pareri. Pertanto, dovranno essere escluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese con i seguenti codici Ateco prevalenti: a) 70.2 - Consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale; b) 74.99 - Tutte le altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a. Sono esclusi anche i relativi sottocodici.


SCADENZARIO
PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI GIUGNO 2026

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Lunedì 1 giugno	Dottori commercial.	Versamento - Termine di pagamento della 1ª o unica rata dei contributi minimi 2026.
Sabato ¹ 13 giugno	Bilancio	Adempimenti - I soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono procedere al deposito presso la sede sociale dei relativi documenti. Per Spa e Sapa è il termine ultimo per pubblicare l'avviso di convocazione dell'assemblea sulla Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano.
Lunedì 15 giugno	Imposte dirette	Mod. 730 - Termine invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05.2026. Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
	Iva	Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Martedì 16 giugno	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. Modello 770 mensile - Termine di invio della comunicazione dei dati relativi al mese precedente.
	Iva	Imposta sostitutiva su incrementi retributivi - Versamento dell'imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, erogati nel mese precedente (art. 1, c. 7 L. 199/2025). Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2025 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di giugno 2026, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di aprile 2026. Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.



PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI GIUGNO 2026 (SEGUE)

Martedì 16 giugno (segue)	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	IMU	Versamento - Termine ultimo per provvedere al versamento della 1 ^a o unica rata dell'Imu complessivamente dovuta per il 2026, mediante il modello F24. Per gli enti non commerciali è il termine di versamento del conguaglio 2025 e della 1 ^a rata 2026.
	Inps	Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24. Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, relativamente al 4 ^o trimestre 2025.
	Ragionieri commerc.	Contributi - Termine di versamento della 3a rata dei contributi minimi e di maternità per il 2026.
	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
Sabato¹ 20 giugno	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
Domenica¹ 21 giugno	Bilancio	Adempimenti - Termine per i soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta per convocare l'assemblea di approvazione del bilancio.
Giovedì 25 giugno	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Lunedì 29 giugno	Imposte dirette	Modello 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1.06 al 20.06.
	Bilancio	Approvazione - Termine ultimo per l'assemblea dei soci di approvazione del bilancio consolidato ovvero nel caso di proroga per particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
	ETS	Bilancio - Termine di deposito al RUNTS di bilanci e rendiconti degli ETS con esercizio coincidente con l'anno solare.
Martedì 30 giugno	Imposte dirette	Modello Redditi 2026 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2025 e/o del 1 ^o acconto 2026 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2026) o della 1 ^a rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l'applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2025 o entro il 28.02.2026, senza maggiorazione.
		Irap 2026 - Termine di versamento del saldo 2025 e del 1 ^o acconto 2026 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), senza maggiorazione.
		Società di comodo - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1 ^a rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2025 e di 1 ^o acconto 2026, senza maggiorazione.
		Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata senza maggiorazione.
		Sostituti d'imposta "minimi" - Termine di versamento, senza maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2025 da parte dei sostituti d'imposta che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.
		Modello Redditi 2026 PF - Termine di presentazione, in posta, del modello Redditi 2026 per le persone fisiche non obbligate all'invio telematico e per gli eredi delle persone decedute dal 1.01.2025 al 28.02.2026.



PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI GIUGNO 2026 (SEGUE)

Martedì 30 giugno (segue)	Imposte dirette (segue)	<p>Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta sui corrispettivi dovuti all'appaltatore, qualora l'ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016).</p> <p>Estromissione agevolata - Termine di versamento della 2ª rata dell'imposta sostitutiva, pari al 40%, in relazione all'estromissione agevolata dell'immobile strumentale con effetto dal 1.01.2025 (art. 1, c. 37 L. 207/2024).</p>
	Cedolare secca	<p>Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) del saldo e dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), senza maggiorazione.</p>
	Isa	<p>Versamento - Termine di versamento dell'Iva, senza maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.</p>
	Immobili all'estero	<p>Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2025 e 1° acconto 2026, senza maggiorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011).</p>
	Attività finanziarie all'estero	<p>Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), a titolo di saldo 2024 e 1° acconto 2025, senza maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011).</p>
	Riallineamento valori fiscali in caso di operaz. straord.	<p>Imposta sostitutiva - Termine di versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), senza maggiorazione.</p>
	Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio	<p>Imposta sostitutiva - Versamento rata dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'aziende, fusioni e scissioni (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007).</p>
	Riallineamento per società in consolidato o trasparenza	<p>Imposta sostitutiva - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, senza maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007).</p>
	Diritto annuale CCIAA	<p>Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.</p>
	Affrancamento riserve in sospensione d'imposta	<p>Versamento - Termine di versamento della 2ª rata dell'imposta sostitutiva in caso di affrancamento di riserve e fondi in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2023 che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2024 (art. 14 D.Lgs. 192/2024). Termine di versamento della 1ª rata dell'imposta sostitutiva in caso di affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2024 che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2025 (art. 1, cc. 44 e 45 L. 199/2025).</p>
	Rivalutaz. terreni e partecipazioni	<p>Versamento - Termine di versamento della 3ª rata dell'imposta sostitutiva in caso di rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2024 (L. 213/2023).</p>
	Iva	<p>Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.</p> <p>Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.</p> <p>Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.</p> <p>Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p>
	Collegamento Pos-Rt	<p>Adempimento - Termine di registrazione dei collegamenti tra Pos e registratori di cassa per gli strumenti oggetto di variazione o nuova attivazione dal 1 al 30.04.2026.</p>
	Imposta di bollo	<p>Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della 3ª rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entr. 12/E/2015).</p>
IMU	<p>Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Imu per l'anno 2025 (D.M. 24.04.2024).</p>	



PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI GIUGNO 2026 (SEGUE)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione	
Martedì 30 giugno (segue)	Contratto di locazione breve	Comunicazione - Entro il 30.06.2026 deve essere effettuata all'Agenzia delle Entrate la comunicazione contenente i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi nel 2025, da parte di coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.	
	Tari	Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Tari, salvo un diverso termine stabilito dal Comune (Risoluzione Dipartimento Finanze 2/2019).	
	Imposta di soggiorno	Dichiarazione - Entro il 30.06.2026 i gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla presentazione della dichiarazione d'imposta di soggiorno per il 2025 mediante l'apposito servizio presente nell'area riservata del sito web dell'Agenzia Entrate.	
	Web tax	Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sui servizi digitali (Web tax) 2025.	
	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.	
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.	
		Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, senza l'applicazione di interessi, del saldo 2025 e acconto 2026 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps.	
		Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2025 e del 1° acconto per il 2026, senza maggiorazione.	
			Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 1° trimestre 2026 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.	
Dottori commercialisti	Adempimenti - Termine di versamento della 3ª rata delle eccedenze 2025 per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio PCE2025.		
Canone Rai	Dichiarazione sostitutiva - La dichiarazione sostitutiva, ai fini dell'esonero dal versamento del canone RAI, presentata dal 1.02.2026 ed entro il 30.06.2026 ha effetto per il canone dovuto per il 2° semestre solare del 2026 (Prov. Ag. Entrate 21.04.2016).		
Autotrasporto	Rimborso accise - Termine di presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze di credito non utilizzate in compensazione entro il 31.12.2025 (D.P.R. 277/2000).		
Contributi pubblici	Pubblicazione - Gli enti che ricevono contributi pubblici sono tenuti alla pubblicazione dei relativi dati sui siti Internet o sui portali digitali entro il 30.06.2026 con riferimento all'annualità 2025 (D.L. 34/2019).		
Nota¹	<ul style="list-style-type: none"> Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70]. 		



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

SE HAI BISOGNO
DI ULTERIORI INFORMAZIONI
CONTATTA IL NOSTRO STUDIO.

SITO: **WWW.STUDIOREGIS.NET**

EMAIL: **STUDIO@STUDIOREGIS.NET**

TEL: **+39 0372 53561**